

N. 20 in data 8 aprile 2005

OGGETTO: RECESSO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PONTE DI PIAVE E CIMADOLMO. COSTITUZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PONTE DI PIAVE E SALGAREDA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 50 D.LGS. 267/2000 E ART. 10 DPR 465/1997

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Ponte di Piave è attualmente convenzionato con il Comune di Cimadolmo per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000;
- che il Sindaco del Comune di Salgareda - limitrofo territorialmente a questo Comune - ha chiesto, con nota prot. 1413 del 11.02.2005 di istituire una Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda, considerato che tra i due Comuni esistono da tempo forme di collaborazione per alcuni servizi comunali e che si intende ulteriormente estendere la collaborazione tra i due Enti.

Considerato che i centri abitati dei due Enti sono effettivamente compenetrati e che sarebbe funzionale potersi avvalere di un unico Segretario comunale, ai fini anche dell'attivazione di ulteriori forme di collaborazione.

Ritenuto che per procedere alla costituzione di una nuova Segreteria Convenzionata tra questo Comune e quello di Salgareda, questo Ente deve recedere dalla Segreteria Convenzionata, attualmente in atto con il Comune di Cimadolmo.

Visto l'art. 2 della Convenzione tra i Comuni di Ponte di Piave e Cimadolmo, che prevede che la cessazione della Convenzione può essere richiesta in qualsiasi momento, anche da una sola parte, con deliberazione consiliare, e che in questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro tre mesi dalla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso, esecutiva.

Ritenuto pertanto di richiedere la cessazione della Convenzione di Segreteria tra questo Comune ed il Comune di Cimadolmo, al fine di procedere alla costituzione di una nuova Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda.

Visto quindi lo schema di Convenzione, relativo alla costituzione di tale nuova Segreteria Convenzionata.

Dato atto che la Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda, viene a costituire una Segreteria Generale di seconda classe, contando i due Enti, al 31.12.2004, una popolazione complessiva di 13.662 abitanti, così suddivisa, per come si evince dalle certificazioni dei rispettivi Ufficiali di Anagrafe:

- Comune di Ponte di Piave 7560 abitanti;
- Comune di Salgareda 6102 abitanti;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di recedere, per le motivazioni specificate in premessa, ed ai sensi dell'art. 2, dalla Convenzione di Segreteria tra il Comune di Ponte di Piave e Cimadolmo, sottoscritta in data 09.10.2002;
- 2) di costituire una nuova Segreteria Convenzionata tra il Comune di Ponte di Piave e Salgareda, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dell'art. 10 del DPR n. 465/1997, in conformità dell'allegato schema di Convenzione che si approva con la presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione;
- 4) di dare atto che la Segreteria convenzionata viene a costituire una Segreteria Generale di 2^a classe, avendo i due Enti convenzionati una popolazione complessiva al 31.12.2004 di n. 13.662 abitanti;
- 5) di dare infine atto che la decorrenza dello scioglimento della Segreteria tra i Comuni di Ponte di Piave e Cimadolmo e la decorrenza della nuova Convenzione tra Ponte di Piave e Salgareda, verrà determinata dall'Agenzia Regionale del Veneto.
- 6) di dichiarare, sempre con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.